

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3821 del 02/07/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA MARAZZI GROUP S.R.L. - STABILIMENTO DI CASIGLIE DI SASSUOLO, ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA REGINA PACIS, n. 312 IN COMUNE DI SASSUOLO (MO). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3976 del 02/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno due LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **MARAZZI GROUP S.R.L. - STABILIMENTO DI CASIGLIE DI SASSUOLO**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA REGINA PACIS, n. 312 IN COMUNE DI SASSUOLO (MO) (RIF. INT. n. 83 / 00611410374)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 273 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamato l’ “*Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia*”, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l’istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l’obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l’intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e

contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata, inoltre, la successiva la DGR n. 145 del 06/02/2023 “*Approvazione del documento di monitoraggio dell'accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia*” emanata dalla regione Emilia Romagna;

richiamata la **Determinazione n. 5928 del 07/11/2017** di aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Via Regina Pacis n. 39 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Regina Pacis n. 312 in comune di Sassuolo (Mo);

richiamate la Determinazione n. 1617 del 04/04/2018, la Determinazione n. 5123 del 05/10/2018, la Determinazione n. 5659 del 06/12/2021 e la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

richiamato il nulla osta rilasciato con prot. n. 90123 del 09/06/2021, relativo a modifiche non sostanziali che non hanno richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione.

In particolare, in tale occasione il gestore aveva segnalato la presenza nel sito delle emissioni convogliate in atmosfera **E33** ed **E34** relative ai silos di stoccaggio della calce a servizio dei filtri delle emissioni dei forni di cottura E1 ed E4, già esistenti ma mai segnalate in precedenza in quanto poco significative.

Tali emissioni sono caratterizzate da funzionamento saltuario, costituito dallo sfiato dei volumi di aria presenti all'interno dei silos in concomitanza con le operazioni di carico pneumatico della calce da autocisterna; hanno altezza del colmo del camino da terra rispettivamente di 8 e 10 m e presentano filtri passivi privi di ventilatore, dotati di 24 maniche, con superficie filtrante di 14 m², in grado di trattare un volume massimo di 1.000 Nm³/h.

Nel citato nulla osta, in merito ad E33 ed E34:

- si prendeva atto del funzionamento saltuario e dell'assenza di un impianto di aspirazione forzata,
- si prendeva atto della presenza dei filtri a tessuto per la depurazione dello sfiato dei silos,
- si precisava che tali emissioni sarebbero state inserite nel Quadro emissivo di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I all'AIA alla prima occasione utile, per ragioni di completezza dello stesso.

Si ritiene pertanto opportuno cogliere l'occasione del presente provvedimento per tale aggiornamento del Quadro emissivo;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 20/05/2025 mediante il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 92900 del 20/05/2025, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti in:

I. sostituzione di una linea di squadratura ad umido n° 2 con una linea di squadratura a secco.

Tale tipologia di impianti implica infatti una gestione operativa più semplice, in mancanza della necessità di trattamento, recupero e riutilizzo di reflui.

L'installazione della nuova linea a secco comporta la necessità di attivare il **nuovo punto di emissione in atmosfera E12 “squadratura a secco – n.1 linea”**, con portata massima di 30.000 Nm³/h, funzionamento per 24 h/giorno e altezza del colmo del camino da terra di 10 m; l'emissione sarà presidiata da un **filtro a tessuto** e il gestore propone un limite di concentrazione massima di “materiale particolato” pari a **18 mg/Nm³**.

L'impianto di abbattimento, posizionato all'esterno dello stabilimento, sarà dotato di cabina di insonorizzazione del gruppo di aspirazione; inoltre, sul camino di emissione sarà installato un silenziatore;

II. **installazione**, a servizio della nuova emissione E12, di un **silos** con capacità di 3 m³ per la **raccolta delle polveri trattenute dal filtro**.

Tale silos scaricherà le polveri mediante coclea nella vasca esterna in cemento armato V16, in cui sono raccolti i reflui dell'impianto di squadratura ad umido; il tutto sarà gestito elettronicamente da un quadro elettrico dedicato.

Dal silos deriverà uno sfiato, in concomitanza con le operazioni di carico pneumatico, trattato mediante un **filtro a maniche passivo** (privo di ventilatore) con grammatura di 550 g/m² e superficie filtrante totale di 14 m², idoneo a trattare un volume massimo di **1.200 Nm³/h**; il relativo punto di emissione **E35 "sfiato silos polveri di rettifica impianto di abbattimento E12"** avrà funzionamento saltuario (in corrispondenza delle operazioni di carico delle polveri di rettifica all'interno del silos) e altezza da terra di 10 m;

III. **messa fuori servizio e smantellamento** dell'emissione **E29**, torrino di ricambio d'aria a servizio della linea di squadratura n° 2, in quanto, in conseguenza della sostituzione della linea di squadratura ad umido con una a secco, i ricambi d'aria all'interno della relativa cabina risulteranno meno significativi. L'Azienda precisa che resta attivo invece l'estrattore relativo all'emissione E28, sempre a servizio della linea di squadratura n° 2;

IV. **sostituzione dell'attuale forno di finitura pallet**, ormai obsoleto, con uno nuovo alimentato a gas, con potenza termica di 320 kW. Tale impianto, analogamente a quello attuale, non necessita di camino di espulsione dei fumi.

In merito a tali modifiche, il gestore dichiara che:

- l'attivazione della nuova emissione E12 comporta un incremento dei volumi di emissioni fredde contenenti polveri di argilla, che si propone di compensare completamente riducendo da 20,34 a **18 mg/Nm³** il limite di concentrazione massima di "*materiale particellare*" fissato per i punti di emissione in atmosfera esistenti **E3, E5/3, E8, E9, E11, E14, E15 ed E17**. Alla luce di tale riduzione, si ottiene una riduzione di 0,294888 kg/giorno del flusso di massa autorizzato per l'inquinante in questione, che il gestore propone di accantonare come Quote patrimonio ai sensi dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa;
- non sono previste variazioni dei quantitativi di piastrelle versate a magazzino;
- le modifiche in progetto non implicano variazioni relativamente agli aspetti ambientali connessi al processo produttivo (consumi idrici, emissioni in atmosfera, emissione di rumore, consumi energetici, ecc);

dato atto che il 07/05/2025 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo con il prot. n. 116874 del 27/06/2025;

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la capacità produttiva massima, il consumo di materie prime e di gas metano, l'attività di recupero di rifiuti ritirati da terzi e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto della sostituzione di una linea di squadratura ad umido con una a secco e dato atto che tale variazione non modifica il ciclo produttivo aziendale. Si ritiene comunque opportuno aggiornare la descrizione dell'assetto impiantistico di cui alla sezione C1.2 dell'Allegato I all'AIA;

ritenendo che l'eliminazione di una linea di squadratura ad umido consentirà una lieve riduzione dei consumi idrici, nonché una riduzione del volume di reflui di processo da gestire, condizione che si valuta positivamente;

ritenendo che la sostituzione della linea di squadratura ad umido con una a secco non comporterà variazioni degne di nota del fabbisogno aziendale di energia elettrica;

preso atto della necessità di predisporre, a servizio della nuova linea di squadratura a secco, un nuovo impianto di aspirazione con relativo filtro di abbattimento, con conseguente attivazione della nuova emissione in atmosfera **E12**. A tale proposito:

- in merito al filtro a tessuto che il gestore propone di installare, si rileva che la velocità di filtrazione risulta piuttosto inferiore al range previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna. Tuttavia, si ritiene che tale filtro sia accettabile in deroga, in quanto una velocità più bassa riduce l'effetto abrasivo delle polveri sul tessuto filtrante;
- si prende atto dei parametri di funzionamento proposti per E12;
- si accoglie la proposta di fissare per E12 un limite di concentrazione massima di “*materiale particellare*” pari a 18 mg/Nm³, inferiore al valore massimo previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna (30 mg/Nm³);
- si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime** al momento dell'avvio di E12, nonché di **analisi di autocontrollo a cadenza semestrale** a carico del gestore;

dato atto che l'attivazione di E12 comporterebbe un incremento del carico inquinante di “*materiale particellare*” emesso in atmosfera di **12,960 kg/giorno** (in base ai parametri di funzionamento e al limite sopra indicati).

A questo riguardo, si valuta positivamente la proposta del gestore di ridurre da 20,34 a 18 mg/Nm³ il limite di concentrazione massima prescritto per il medesimo inquinante per le emissioni in atmosfera esistenti **E3, E5/3, E8, E9, E11, E14, E15** ed **E17**: infatti, la modifica consente un “risparmio” di 15,688 kg/giorno sul flusso di massa, sufficiente a compensare completamente l'incremento riportato sopra, con l'avanzo di **2,728 kg/giorno**, che si provvede ad assegnare all'installazione in oggetto come **Quote patrimonio di “materiale particellare da emissioni fredde” a scadenza illimitata**, ai sensi dell'art. 5, lettera a) dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa;

ritenendo opportuno prescrivere al gestore di trasmettere **copia del certificato di analisi del primo autocontrollo** che sarà effettuato sulle emissioni in atmosfera **E3, E5/3, E8, E9, E11, E14, E15** ed **E17** a seguito della messa a regime di E12, al fine di attestare il rispetto del nuovo valore limite di 18 mg/Nm³;

preso atto del fatto che il silos di raccolta delle polveri trattenute dal filtro di E12 originerà uno sfiato in contropressione, identificato come nuova emissione **E35**. A tale proposito:

- si prende atto del fatto che il silos è dotato di filtro a tessuto e che lo sfiato presenta altezza da terra di 10 m e portata massima di 1.200 Nm³/h;
- si prende atto del fatto che lo sfiato ha funzionamento saltuario, in quanto si attiva solo in corrispondenza del caricamento del silos, ed è privo di impianto di aspirazione forzata;
- si dà atto che lo sfiato è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 (“*valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza*”), per cui non si configura come emissione in atmosfera da autorizzare ai sensi del Titolo I della medesima Parte Quinta del D.Lgs. 152/06. Tuttavia, si ritiene opportuno inserire E35 nel Quadro emissivo di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I all'AIA, per ragioni di completezza dello stesso, pur senza prevedere limiti di concentrazione massima di inquinanti, né analisi di messa a regime, né autocontrolli periodici a carico del gestore;
- si ritiene opportuno prescrivere al gestore di trasmettere specifica comunicazione entro 10 giorni dalla data di messa in esercizio dello sfiato;

▫ si dà atto che l'attivazione di E35 non ha alcuna ripercussione sui flussi di massa autorizzati per gli inquinanti caratteristici delle emissioni in atmosfera aziendali;

preso atto della messa fuori servizio e dello smantellamento del ricambio d'aria di cui al camino **E29** attualmente a servizio della linea di squadratura ad umido n° 2. A tale proposito, dal momento che si tratta di un mero ricambio d'aria, per il quale non sono fissati limiti di concentrazione massima di inquinanti, si dà atto che non cambiano i flussi di massa autorizzati per gli inquinanti caratteristici delle emissioni in atmosfera aziendali;

preso atto della sostituzione del forno di termoretrazione per l'imballaggio dei pallet con un impianto nuovo, che analogamente a quello esistente è alimentato da gas metano e non richiede l'espulsione in atmosfera dei fumi. A tale proposito non si rilevano criticità e non risulta necessario apportare modifiche a quanto già autorizzato in AIA;

valutato positivamente il fatto che le polveri che saranno trattenute dal filtro a servizio della nuova emissione E12 saranno raccolte in apposito silos per essere poi riutilizzate nel ciclo produttivo aziendale;

ritenendo che gli interventi in progetto non avranno ripercussioni significative sull'impatto acustico aziendale (anche grazie ai dispositivi di mitigazione acustica previsti a corredo della nuova emissione in atmosfera E12) e che pertanto non sia necessario prescrivere l'esecuzione di monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in AIA;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 609 del 22/04/2025 di conferimento alla dott.ssa Lia Manaresi dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'Arpae;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate il 20/05/2025 e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 5928 del 07/11/2017 e ss.mm.** alla Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Via Regina Pacis n. 39 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Regina Pacis n. 312 in comune di Sassuolo (Mo), come di seguito indicato:

- a) alla sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'Allegato I, la descrizione dell'assetto impiantistico relativo alla fase di *Taglio, squadratura, scelta e confezionamento* è aggiornata come segue:

Taglio, squadratura, scelta e confezionamento

All'interno del sito sono presenti n. 3 linee di taglio, squadratura, scelta e confezionamento (comprendenti reggiatrici, incappucciatrici e forno di termoretrazione); a seguito della realizzazione delle modifiche comunicate a maggio 2025, una linea di squadratura ad umido sarà sostituita con una linea di squadratura a secco.

- b) alla sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I sono **aggiunti i seguenti punti:**

8. Nel caso di **modifiche e/o attivazioni di emissioni in atmosfera classificate come "scarsamente rilevanti"** ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, il gestore deve inviare ad Arpae di Modena specifica comunicazione mediante PEC entro 10 giorni dalla data di messa in esercizio.
9. Il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Sassuolo **copia del certificato di analisi del primo autocontrollo** che sarà eseguito sulle emissioni in atmosfera **E3, E5/3, E8, E9, E11, E14, E15 ed E17** a seguito della messa a regime della nuova emissione E12, al fine di attestare il rispetto del nuovo valore limite per "materiale particellare".

- c) la sezione D2.4 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente:**

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – forno di cottura (n.1 forno monocanale)	PUNTO DI EMISSIONE E1A – raffreddamento finale forno	PUNTO DI EMISSIONE E1B – raffreddamento indiretto forno	PUNTO DI EMISSIONE E2 – smaltatura (n.2 linee), laboratorio e rettifica rulli
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	34.000	51.000	15.000 ***	70.000
Altezza minima (m)	18	10	10	14
Durata (h/g)	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	4,1	---	---	10
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	---	---	---	5 **
Piombo (mg/Nm ³)	0,41	---	---	---
Fluoro (mg/Nm ³)	4,1	---	---	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	50	---	---	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	20	---	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	200	---	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	500 *	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	---	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO _x)	---	---	semestrale (portata, polveri)

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

*** in condizioni ordinarie l'aria di raffreddamento è in parte convogliata agli essiccatoi n° 1 e n° 2, pertanto la portata di questo punto di emissione può ridursi considerevolmente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E3 – pressatura (carico impasto, precompattatore, decori a secco, taglio a crudo, rifilatura, pressa) + spazzolatrici ingresso smalteria ed ingresso rettifica		PUNTO DI EMISSIONE E4 – forno di cottura monocanale (n.1 forno)	PUNTO DI EMISSIONE E4A – raffreddamento finale forno	PUNTO DI EMISSIONE E4B – raffreddamento indiretto forno
Messa a regime	a regime	#	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	70.000		34.000	51.000 ***	51.000 ***
Altezza minima (m)	14		12	10	10
Durata (h/g)	24		24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	20,34	18	4,1	---	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *		---	---	---
Piombo (mg/Nm ³)	---		0,41	---	---
Fluoro (mg/Nm ³)	---		4,1	---	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	---		50	---	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	---		20	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---		200	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---		500 **	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto		Filtro a tessuto	---	---
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)		trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO _x)	---	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

*** in condizioni di funzionamento degli atomizzatori ATM140 e ATM65 l'aria di raffreddamento è parzialmente convogliata in alimentazione agli atomizzatori, pertanto la portata di questo punto di emissione può ridursi considerevolmente.

si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.9**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E5/3 – pulizia pneumatica, trasporto impasto atomizzato e reparto presse		PUNTO DI EMISSIONE E6 – ATM 600 + cogenerazione	PUNTO DI EMISSIONE E7 – ATM 40	PUNTO DI EMISSIONE E8 – pressatura (carico impasto, precompattatore, decori a secco, taglio a crudo, rifilatura, pressa) + ingresso scelta + correzione smalti e preparazione serigrafie	
Messa a regime	a regime	#	a regime	a regime	a regime	#
Portata massima (Nm ³ /h)	1.200		63.250	46.000	70.000	
Altezza minima (m)	15		24	24	14	
Durata (h/g)	24		24	24	24	
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	20,34	18	18	18	20,30	18
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *		5 *	5 *	5 *	
Ossidi di azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---		200	350	---	
Ossidi di zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---		35 **	35 **	---	
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	---		100	---	---	
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto		Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)		trimestrale (portata, polveri) annuale (NO _x , CO)	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO _x)	semestrale (portata, polveri)	

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.9**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E9 – silos propulsori filtri		PUNTO DI EMISSIONE E10 – emergenza turbogas	PUNTO DI EMISSIONE E11 – pulizia pneumatica		PUNTO DI EMISSIONE E12 – squadratura a secco (1 linea)
Messa a regime	a regime	#	a regime	a regime	#	§
Portata massima (Nm ³ /h)	1.800		---	1.350		30.000
Altezza minima (m)	22		---	12		10
Durata (h/g)	24		saltuaria	24		24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	20,34	18	---	20,34	18	18
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *		---	5 *		5 *
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto		---	Filtro a tessuto		Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	annuale (portata, polveri)		---	semestrale (portata, polveri)		semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.9**.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punto **D2.4.3** (comunicazione preventiva della data di messa in esercizio) e **D2.4.4** (analisi di messa a regime).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E13 – ATM 140		PUNTO DI EMISSIONE E14 – preparazione impasto		PUNTO DI EMISSIONE E15 – pulizia reparto argille e macinazione		PUNTO DI EMISSIONE E16 – ATM 65
Messa a regime	a regime		a regime	#	a regime	#	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	100.000		65.000		1.200		58.000
Altezza minima (m)	28		22		22		22
Durata (h/g)	24		24		24		24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	18		20,34	18	20,34	18	18
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *		5 *		5 *		5 *
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	350		---		---		350
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	35 **		---		---		35 **

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E13 – ATM 140	PUNTO DI EMISSIONE E14 – preparazione impasto	PUNTO DI EMISSIONE E15 – pulizia reparto argille e macinazione	PUNTO DI EMISSIONE E16 – ATM 65
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO _x)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO _x)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E17 – trasporto materie prime e atomizzato		PUNTO DI EMISSIONE E18 – essiccatoio orizzontale camino 1 L1	PUNTO DI EMISSIONE E19 – essiccatoio orizzontale camino 1 L2	PUNTO DI EMISSIONE E20 – essiccatoio pressatura L1	PUNTO DI EMISSIONE E21 – essiccatoio pressatura L2
Messa a regime	a regime	#	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	70.000		10.500	10.500	350	350
Altezza minima (m)	20		10	10	10	15
Durata (h/g)	24		24	24	24	24
Materiale Particolare (mg/Nm ³)	20,34	18	---	---	---	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *		---	---	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---		---	---	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---		---	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto		---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)		---	---	---	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E22 – essiccatoio orizzontale camino 2 L1	PUNTO DI EMISSIONE E23 – essiccatoio orizzontale camino 2 L2	PUNTO DI EMISSIONE E24 – by-pass forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E25 – by-pass forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E26 – ricambio aria n° 1 linea squadratura 1
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	10.500	10.500	34.000	34.000	10.000
Altezza minima (m)	10	10	10	10	10
Durata (h/g)	24	24	emergenza	emergenza	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E27 – ricambio aria n° 2 linea squadratura 1	PUNTO DI EMISSIONE E28 – ricambio aria n° 1 linea squadratura 2	PUNTO DI EMISSIONE E29 – ricambio aria n° 2 linea squadratura 2	PUNTO DI EMISSIONE E30 – ricambio aria n° 1 linea squadratura n° 3	PUNTO DI EMISSIONE E31 – ricambio aria n° 2 linea squadratura n° 3
Messa a regime	a regime	a regime	DA DISMETTERE *	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Altezza minima (m)	10	10	10	10	10
Durata (h/g)	24	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

* emissione oggetto di **dismissione**, come da comunicazione di modifica non sostanziale del 20/05/2025.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E32 – saldatura officina	EMISSIONE E33 – sfiato silos calce filtro E1	EMISSIONE E34 – sfiato silos calce filtro E4	EMISSIONE E35 – sfiato silos polveri rettifica filtro E12
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	§
Portata massima (Nm ³ /h)	2.500	1.000	1.000	1.200
Altezza minima (m)	7	8	10	10
Durata (h/g)	2	saltuaria	saltuaria	saltuario
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	10	---	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	5	---	---	---
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	10	---	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.8.**

RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni "fredde")	20/05/2025	266,410	20/05/2025	2,728	Accantonamento a seguito di miglioramenti impiantistici (art. 5, lett. a Accordo territoriale volontario Distretto Ceramico)	illimitata
Materiale particellare (emissioni "calde")		6,691	---	---	---	---
Ossidi di Azoto		2.343,600	---	---	---	---

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi

erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità di Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota > 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione)

e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	• UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno (O₂)</i>	• UNI EN 14789:2017 (*); • ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particellare</i>	• UNI EN 13284-1:2017 (*) • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) • ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m³)
<i>Silice libera cristallina (SiO₂)</i>	UNI 11768:2020
<i>Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.)</i>	• UNI EN 14385:2004 (*) • ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 • US EPA Method 29
<i>Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF</i>	• ISO 15713:2006 (*) • UNI 10787:1999 • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Composti organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Aldeidi	- CARB 430:1991 - Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A - US EPA - TO11 A (**) - NIOSH 2016 (**) - Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	- UNI EN 14792:2017 (*) - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) - ISO 10849 (metodo di misura automatico) - analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	- UNI EN 14791:2017 (*) - uni cen/ts 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 ALL.1)
Monossido di Carbonio (CO)	- UNI EN 15058:2017 (*) - ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche ecc.)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

- La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Sassuolo.
- La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Sassuolo i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
 - relativamente all'emissione **E12** su tre prelievi da eseguire a partire dalla data di messa a regime del nuovo impianto (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.
 Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (forni e atomizzatori), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo; i dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione devono essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.
 Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

10. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di durata superiore a 1 ora, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:
- I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);

III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.
12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata su apposito registro interno.
Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.
Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.
13. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinamento possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
14. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di

stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte di Arpae di Modena. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:**

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo **spegnimento del forno** (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

15. In sede di invio del report annuale di cui al precedente punto D2.2.1, è richiesto al gestore di inviare i risultati prestazionali ottenuti relativamente alla gestione delle emissioni di Composti Organici Volatili, in particolare:
 - a) verifica dei consumi specifici: kg additivi a base organica / t prodotto finito;
 - b) verifica dei fattori di emissione: g SOV e Aldeidi / t prodotto finito.
16. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
17. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

- **di stabilire** che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 5928 del 07/11/2017 e ss.mm.;**
- **di fare salvo** il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 5928 del 07/11/2017 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- **di inviare** copia del presente atto alla Ditta Marazzi Group S.r.l. e al Comune di Sassuolo tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- **di informare** che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.